



COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25037

TEL (030) 7479200

SETTORE POLIZIA LOCALE - ORDINANZA N° 13 / 2005

PROT. N. 9058

DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA LOCALE"

RILEVATO che, ai bordi delle strade provinciali, comunali e vicinali soggette ad uso pubblico è evidente e notevole il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitano l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

PRECISATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi da un metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.

RITENUTO che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile, gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 12 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. N° 24 del 30/3/2005, il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 34 del 31/12/2004, per mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n° 267/2000;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti di competenza in merito,

DISPONE QUANTO SEGUE:

1 - I proprietari e/o conduttori degli immobili, delle aree e dei terreni posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, dove ci sono alberi e siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che in ogni modo ne compromettono la leggibilità, sono tenuti alla potatura degli alberi fino ad una altezza dal piano stradale di metri 4, alla potatura di rami e siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi.

2 - I lavori di potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica. Vanno inoltre rispettate le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

Nel caso in cui gli alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3 - I proprietari di singoli alberi o ripe alberate ad alto fusto, in particolare quelle in non buone condizioni vitali e con i rami sporgenti sulla sede viabile o su altrui proprietà, che possono rappresentare, in caso di vento o neve, un grave pericolo per la viabilità, per la pubblica incolumità, per le abitazioni e le proprietà di terzi, devono eseguire la potatura e la messa in sicurezza ed ove ritenuto necessario l'abbattimento.

4 - I proprietari di lotti urbani non edificati o parzialmente edificati, devono mantenerli liberi da immondizie, rovi ed erbacce, rimuovendo ogni materiale quali: legname, erbe di sfalcio, foglie, detriti e rifiuti, ripristinando ogni irregolarità.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente a quanto disposto i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

In caso di inosservanza alla presente Ordinanza, i trasgressori saranno sanzionati, a termini di Legge, con una somma pari a **100,00 Euro** dalla Polizia Locale.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, sulle bacheche pubbliche. Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della ordinanza in oggetto.

Dalla Residenza Municipale li 13 Settembre 2005



Capo Area
Istruttore Direttivo di Polizia Locale
Pedone Mauro